



A Presidente del Consiglio dei Ministri

Attuazione dell'articolo 14, commi 1 e 2, del decreto legge del 30 dicembre 2009, n. 195 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26.

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni;

VISTA la legge 24 febbraio 1992, n. 225, "Istituzione del Servizio nazionale di protezione civile";

VISTO il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, con la legge 9 novembre 2001, n. 401, recante "Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile";

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni;

VISTO, in particolare, l'articolo 35, comma 6, del predetto decreto legislativo n. 165/2001, ove si prevede che, ai fini delle assunzioni di personale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, si applica il disposto di cui all'articolo 26, della legge 1° febbraio 1989, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni;



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002 recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e successive integrazioni e modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 luglio 2003, registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 2003, reg. 9, fog. 51 concernente la dotazione organica del personale appartenente al ruolo speciale tecnico amministrativo non dirigenziale della Protezione civile;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 luglio 2004, registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 2004, reg. 11, fog. 31 concernente la dotazione organica del personale dirigenziale del ruolo speciale tecnico amministrativo della Protezione civile di cui all'articolo 9-ter del citato decreto legislativo n. 303/1999 che, in particolare, per quanto riguarda i dirigenti di seconda fascia risulta determinata nel numero di 43 unità ;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 luglio 2008 registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 2008, reg. 9, fog. 309, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 18 dicembre 2008, recante modifiche all'organizzazione del Dipartimento della protezione civile;

VISTO il decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 12 dicembre 2008 registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 2009, reg. 1, fog. 160 concernente l'organizzazione interna del Dipartimento della protezione civile;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, in particolare l'articolo 3, comma 3 concernente l'immissione in ruolo, nel limite di ottanta posti, di personale non dirigenziale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile in posizione di comando o di fuori ruolo;



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTO il decreto-legge 31 novembre 2005, n. 245 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21, in particolare l'articolo 1-bis che incrementa di ulteriori novanta unità i posti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del citato decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90;

VISTA l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2006, n. 3508, in particolare l'articolo 15, comma 1, che autorizza il Dipartimento della protezione civile ad avvalersi di 11 unità di personale del Corpo Forestale dello Stato;

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 22 giugno 2006, vistato dall'Ufficio Bilancio e Ragioneria del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri il 6 settembre 2006 al n. 2835 con il quale sono state chiamate in servizio presso il medesimo Dipartimento n. 11 unità di personale a tempo indeterminato del Corpo Forestale dello Stato;

VISTA l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2007, n. 3624, recante "Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Emilia-Romagna, Marche, Molise, Sardegna ed Umbria, in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione.";

VISTO il decreto-legge del 30 dicembre 2009, n. 195 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26 recante "Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile";

VISTO l'articolo 14 del sopra richiamato decreto-legge 195/2009 recante disposizioni per il personale del Dipartimento della protezione civile, in particolare, il comma 1 che autorizza il Dipartimento della protezione civile ad avviare procedure straordinarie di reclutamento finalizzate all'assunzione, nei limiti di spesa di cui al comma 4 del medesimo



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

articolo 14, di personale a tempo indeterminato, anche di qualifica dirigenziale con incarico di seconda fascia nell'ambito dei servizi individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 luglio 2008, in servizio presso il Dipartimento della protezione civile, ed il comma 2 che prevede che con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri siano stabilite le modalità valutative anche speciali per il reclutamento del predetto personale in deroga agli articoli 66 e 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 17 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, valorizzando la professionalità specifica ed il servizio prestato nel settore di competenza e siano definite le relative procedure ed i requisiti di partecipazione alle procedure straordinarie di reclutamento;

CONSIDERATO che alla data di entrata in vigore del citato decreto legge 30 dicembre 2009, n. 195, risultavano in servizio presso il Dipartimento della protezione civile, con contratto a tempo determinato, n. 25 unità di personale e che, alla medesima data, risultavano titolari di contratto di collaborazione coordinata e continuativa n. 164 unità di cui n. 122 unità attualmente titolari di contratto a tempo determinato, stipulato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14, comma 3, del decreto legge 195/2009;

RILEVATO che, per fronteggiare le accresciute pressanti richieste di intervento del servizio nazionale di protezione civile in tutti i contesti di propria competenza anche connessi a particolari e complesse situazioni emergenziali sul territorio nazionale ed internazionale, è necessario, in attuazione del citato articolo 14 del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 195, avviare procedure straordinarie per il reclutamento di n. 147 unità di qualifica non dirigenziale;

CONSIDERATO che è necessario, in attuazione del citato articolo 14 del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 195, avviare procedure straordinarie per l'immissione in ruolo, nel limite di 7 unità, di personale di qualifica non dirigenziale già destinatario delle disposizioni di cui



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

all'articolo 3, comma 3 del citato decreto legge 31 maggio 2005, n. 90, ed attualmente in servizio presso il Dipartimento della protezione civile in posizione di comando o di fuori ruolo;

CONSIDERATO che alla data del presente provvedimento risultano disponibili, nell'ambito della sopra indicata dotazione organica del ruolo dei dirigenti di seconda fascia del Dipartimento della protezione civile n. 30 posti e che per far fronte alle esigenze sopra richiamate al fine di assicurare la piena operatività del Dipartimento della protezione civile necessario procedere, in attuazione del richiamato articolo 14 del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 195, alla copertura di almeno 13, dei suddetti 30 posti disponibili, nell'ambito delle posizioni dirigenziali individuate dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 luglio 2008;

RITENUTO, pertanto, di procedere, in attuazione del sopra richiamato articolo 14, comma 2, del decreto-legge del 30 dicembre 2009, n. 195 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26 a stabilire le modalità valutative anche speciali per il reclutamento del personale di cui al comma 1 della medesima disposizione e di definire le relative procedure ed i requisiti di partecipazione alle procedure straordinarie di reclutamento di che trattasi;

DATO ATTO che la spesa relativa al reclutamento del predetto personale, di qualifica anche dirigenziale, risulta finanziata con le risorse individuate dall'articolo 14, comma 4, del citato decreto legge n. 195/2009;

DECRETA

Art. 1

(Personale di qualifica non dirigenziale titolare di contratto a tempo determinato)

1. Ai sensi dell'articolo 14, commi 1 e 2, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 195 convertito, con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, è indetta una procedura straordinaria di reclutamento, mediante selezione per esame colloquio, finalizzata



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

all'immissione nel ruolo speciale tecnico amministrativo del personale non dirigenziale di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 303/1999 di complessive n. 147 unità di personale, che saranno collocate, nell'ambito delle categorie e parametri retributivi previsti dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei Ministri in relazione al titolo di studio posseduto alla data del 30 dicembre 2009 e specificamente nella categoria A, parametro retributivo F1, se in possesso del diploma di laurea, nella categoria B, parametro retributivo F5, se in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado e nella categoria B, parametro retributivo F1, se in possesso del diploma di scuola secondaria inferiore.

2. E' ammesso a partecipare, a domanda, alla procedura di cui al comma 1, il personale di qualifica non dirigenziale titolare di contratto di lavoro a tempo determinato con il Dipartimento della protezione civile alla data del 30 dicembre 2009 ovvero di contratto a tempo determinato stipulato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14, comma 3, del decreto-legge del 30 dicembre 2009, n. 195 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26.

3. Il personale di cui al comma 2 potrà produrre domanda per partecipare ad una sola procedura selettiva, in relazione al titolo di studio posseduto alla data del 30 dicembre 2009 che dovrà essere, in particolare, per la categoria A, parametro retributivo F1, il diploma di laurea, per la categoria B, parametro retributivo F5, il diploma di scuola secondaria di secondo grado e per la categoria B, parametro retributivo F1, il diploma di scuola secondaria inferiore.

4. Il personale interessato alle procedure straordinarie di reclutamento di cui al comma 1, oltre allo specifico titolo di studio richiesto per la categoria e parametro retributivo di inquadramento, deve essere in possesso dei requisiti generali previsti per l'accesso al pubblico impiego, del requisito dell'idoneità psicofisica all'impiego e del requisito speciale previsto ai



A Presidente del Consiglio dei Ministri

fini delle assunzioni di personale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri dall'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

5. L'Amministrazione procederà, preliminarmente, alla verifica dei requisiti prescritti per l'ammissione alla procedura speciale di selezione e provvederà all'esclusione dei candidati non in possesso degli stessi.

6. L'esame colloquio verterà, in relazione alla categoria e parametro retributivo di inquadramento per la quale è stata prodotta domanda, sui seguenti argomenti:

- organizzazione della Presidenza del Consiglio e del Dipartimento della protezione civile;
- il sistema nazionale di protezione civile;
- risoluzione di un quesito pratico, connesso alle specifiche attività tecniche e amministrative della categoria per la quale è stato chiesto di partecipare alla procedura di selezione, inerente i diversi settori di competenza del Dipartimento della protezione civile, tenuto conto della professionalità acquisita dai candidati presso il Dipartimento medesimo.

7. Con successivo provvedimento del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri saranno nominate una o più Commissioni esaminatrici che procederanno all'espletamento dell'esame colloquio. I componenti della Commissione esaminatrice saranno individuati tra i dirigenti di prima e di seconda fascia della Presidenza del Consiglio dei Ministri ovvero tra professionisti ed esperti particolarmente qualificati nelle materie oggetto dell'esame colloquio. Ai fini della valutazione dell'esame colloquio la Commissione avrà a disposizione fino ad un massimo di 30 punti. L'esame non si intende superato se il candidato non consegue una valutazione almeno pari a 21 punti. Il superamento dell'esame colloquio è condizione necessaria per l'inserimento del candidato nella graduatoria finale della selezione. Al termine dei propri lavori la Commissione rimetterà all'Amministrazione le proprie determinazioni in ordine alla valutazione dei candidati. L'Amministrazione provvederà conseguentemente all'approvazione della graduatoria finale dei candidati, sulla base della quale e fino alla concorrenza dei posti di cui al comma 1, gli



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

stessi saranno immessi nel ruolo speciale non dirigenziale di cui all'articolo 9-ter del citato decreto legislativo 303/1999.

Art. 2

(Personale di qualifica non dirigenziale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile ai sensi dell'articolo 15, comma 1, dell'O.P.C.M. 3508/2006 ovvero in posizione di comando o fuori ruolo e già destinatario delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152)

1. Ai sensi dell'articolo 14, commi 1 e 2, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 195 convertito, con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 26 è indetta una procedura straordinaria di reclutamento, finalizzata all'immissione nel ruolo speciale tecnico amministrativo del personale non dirigenziale di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 303/1999 di complessive n. 18 unità di personale di cui n. 11 unità appartenenti ai ruoli del Corpo Forestale dello Stato ed in servizio presso il Dipartimento della protezione civile alla data del 30 dicembre 2009 ai sensi dell'articolo 15, comma 1, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2006, n. 3508 e n. 7 unità in servizio presso il Dipartimento della protezione civile alla data del 30 dicembre 2009 in posizione di comando o di fuori ruolo, già destinatario delle disposizioni di cui al citato decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90 e che non abbiano già prodotto domanda di inquadramento, o vi abbiano rinunciato, ai sensi del medesimo decreto legge.

2. È ammesso a partecipare, a domanda, alla procedura di cui al comma 1, il personale appartenente ai ruoli del Corpo Forestale dello Stato ed in servizio presso il Dipartimento della protezione civile alla data del 30 dicembre 2009 ai sensi dell'articolo 15, comma 1, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2006, n. 3508 ed il personale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile alla data del 30 dicembre 2009 in posizione di comando o di fuori ruolo, già destinatario delle disposizioni di cui al citato



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90 e che non abbia già prodotto domanda di inquadramento, o vi abbia rinunciato, ai sensi del medesimo decreto legge.

3. L'Amministrazione procederà, preliminarmente, alla verifica dei requisiti prescritti per l'ammissione alla procedura di cui al comma 1 e provvederà all'esclusione dei candidati non in possesso degli stessi.

4. Ai fini della formazione delle distinte graduatorie relative a ciascuna delle categorie di personale, da inquadrare ai sensi del comma 1, saranno valutati gli anni di effettivo servizio complessivamente prestato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e presso il Dipartimento della protezione civile attribuendo per ciascun anno di servizio o frazione superiore a sei mesi il punteggio di 1.

5. Con successivo provvedimento del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri sarà nominata la Commissione valutatrice che procederà alla predisposizione di apposite graduatorie sulla base dei criteri di cui al comma 4. I componenti della Commissione esaminatrice saranno individuati tra i dirigenti di prima e di seconda fascia della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Al termine dei propri lavori la Commissione rimetterà all'Amministrazione le proprie determinazioni in ordine alla valutazione dei candidati. L'Amministrazione provvederà, conseguentemente, all'approvazione della graduatoria finale dei candidati, sulla base della quale e fino alla concorrenza dei posti di cui al comma 1, gli stessi saranno immessi nel ruolo speciale non dirigenziale di cui all'articolo 9-ter del citato decreto legislativo 303/1999, previo accertamento del possesso del requisito speciale previsto ai fini delle assunzioni di personale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri dall'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nella categoria e parametro retributivo corrispondente a quella posseduta alla data del 30 dicembre 2009 tenuto conto, per il personale di cui all'art. 15, comma 1, dell'O.P.C.M. 3508/2006, dei decreti del Capo del Dipartimento della protezione civile del 22 giugno 2006 e del 19 febbraio 2007.



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

Art. 3

(Personale titolare di contratto a tempo determinato di qualifica dirigenziale conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nell'ambito dei servizi individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 luglio 2008)

1. Ai sensi dell'articolo 14, commi 1 e 2, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 195 convertito, con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, è indetta una procedura straordinaria di reclutamento, mediante selezione per titoli ed esame colloquio, finalizzata all'immissione nel ruolo speciale tecnico amministrativo del personale dirigenziale di cui all'articolo 9-ter del citato decreto legislativo 303/1999 di complessive n. 13 unità di personale dirigenziale.

2. E' ammesso a partecipare, a domanda, alla procedura di cui al comma 1, il personale di ruolo delle pubbliche amministrazioni che abbia compiuto almeno cinque anni di esperienza lavorativa in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il diploma di laurea, attualmente in servizio presso il Dipartimento della protezione civile e titolare di incarico dirigenziale di seconda fascia ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nell'ambito dei servizi individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 luglio 2008 citato nelle premesse, conferito non oltre la data di entrata in vigore del richiamato decreto legge n. 195/2009.

3. Il personale interessato alle procedure straordinarie di reclutamento di cui al comma 1, oltre ai requisiti di partecipazione previsti dal comma 2, deve essere in possesso del requisito speciale previsto ai fini delle assunzioni di personale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri dall'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e non deve essere incorso nelle ipotesi di responsabilità dirigenziale previste dall'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

4. L'Amministrazione procederà, preliminarmente, alla verifica dei requisiti prescritti per l'ammissione alla procedura speciale di selezione e provvederà all'esclusione dei candidati non in possesso degli stessi.

5. La valutazione dei titoli, da parte della commissione di cui al successivo comma 6, procederà il colloquio e sarà effettuata sulla base dei criteri di seguito indicati. Per la valutazione dei titoli la Commissione esaminatrice disporrà complessivamente un punteggio massimo pari a 50 punti.

Costituiscono titoli valutabili, posseduti alla data del presente decreto:

- servizio prestato presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri in qualità di titolare di incarico dirigenziale conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
punti 4 per ogni anno compiuto o frazione superiore a sei mesi.
- servizio prestato presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea;
punti 1 per ogni anno compiuto o frazione superiore a sei mesi.
- servizio prestato in altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in qualità di titolare di incarico dirigenziale conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o analogo disposizione;
punti 2 per ogni anno compiuto o frazione superiore a sei mesi.
- servizio prestato in altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea;
punti 0.5 per ogni anno compiuto o frazione superiore a sei mesi.

Totale massimo punti 30



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

- incarichi formalmente conferiti da amministrazioni pubbliche che presuppongono particolare competenza professionale e specifica formazione nei settori tecnico operativo giuridico economico e amministrativo;

punti 1 per ogni incarico.

Totale massimo punti 10

- valutazione complessiva del curriculum vitae, con particolare riferimento di sussistenza delle capacità professionali per lo svolgimento di funzioni dirigenziali nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, tenuto conto dei titoli culturali posseduti, dell'esperienza professionale acquisita, in particolare presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, e della qualificazione professionale conseguita.

Fino a un massimo di 10 punti

6. L'esame colloquio, sarà diretto ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta sotto i profili della legittimità, convenienza, efficienza ed economicità organizzativa di questioni connesse con l'attività istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, in particolare, del Dipartimento della protezione civile nonché con quelle attinenti alle specifiche materie tecniche, giuridiche amministrative ed economiche relative alla professionalità posseduta in relazione all'incarico dirigenziale conferito all'interessato.

7. Con successivo provvedimento del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri sarà nominata la Commissione esaminatrice, i cui componenti saranno individuati tra i dirigenti di prima fascia della Presidenza del Consiglio dei Ministri ovvero tra professionisti esperti, professori universitari nelle materie oggetto dell'esame colloquio ~~magistrati~~ ~~amministrativi~~ o contabili, che procederà alla valutazione dei titoli ed all'espletamento dell'esame colloquio. Ai fini della valutazione dell'esame colloquio la Commissione avrà a disposizione fino ad un massimo di 50 punti. L'esame colloquio non si intende superato se il candidato non consegue una valutazione almeno pari a 35 punti. !!



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

superamento dell'esame colloquio è condizione necessaria per l'inserimento del candidato nella graduatoria finale della procedura selettiva, che sarà determinata dalla somma del punteggio dei titoli valutabili e del punteggio conseguito nell'esame colloquio. Al termine dei propri lavori la Commissione rimetterà all'Amministrazione le proprie determinazioni in ordine alla valutazione dei candidati. L'Amministrazione provvederà conseguentemente all'approvazione della graduatoria finale dei candidati, sulla base della quale e fino alla concorrenza dei posti di cui al comma 1, gli stessi saranno immessi nel ruolo speciale dirigenziale di cui all'articolo 9-ter del citato decreto legislativo 303/1999, previo accertamento del possesso del requisito speciale previsto ai fini delle assunzioni di personale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri dall'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 4

(Modalità di presentazione delle domande e dei titoli valutabili)

1. Con successiva nota circolare del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri saranno rese note le modalità relative alla presentazione delle domande di ammissione alle procedure straordinarie di reclutamento di cui al presente decreto nonché quelle relative alla presentazione dei titoli valutabili ed alla redazione dei curricula.

Il presente decreto è trasmesso, per gli adempimenti di competenza, all'Ufficio di bilancio e ragioneria del Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Roma, 11 3 MAG. 2010

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SEGRETARIATO GENERALE
UFFICIO DI BILANCIO E RAGIONERIA

VISTO E ANNOTATO AL N. 1016/2010
TOMO 27/15/2010
IL REVISORE

IL DIRIGENTE

Antonio Di Pietro

[Signature]

[Signature]